

Pubblicato il 01/10/2020

**N. 04143/2020 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00982/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2020, proposto da  
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,  
domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione*

del decreto prot. n. -OMISSIS- adottato dal Vice Prefetto Vicario della  
Provincia di Caserta in data 20/12/2019 e notificato al ricorrente in pari data,  
avente ad oggetto la revoca delle misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, adottato e comunicato il 20 dicembre 2019, il Prefetto della provincia di Caserta ha disposto, nei confronti del ricorrente, cittadino del Mali, la revoca delle misure di accoglienza di cui beneficiava presso il centro di accoglienza straordinaria (CAS) di Calvi Risorta.

In concreto il provvedimento, emanato nell'esercizio del potere previsto dall'articolo 23, lett. e), d.lg. 18 agosto 2015, n. 142, si basa su una segnalazione della stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese da cui risulta che il ricorrente sarebbe indagato per il reato di -OMISSIS- (art. 612-*bis* c.p.) e che è stato sottoposto il 17 dicembre 2019 a perquisizione domiciliare e interrogatorio (presso la struttura che lo ospita) con sequestro di vari (5) telefoni cellulari. Da tale segnalazione il Prefetto ha dedotto che il comportamento del ricorrente sarebbe sussumibile "*nella fattispecie di cui all'articolo 23*" e che egli avrebbe "*violato le norme del regolamento*" e ha quindi revocato le misure di accoglienza con il provvedimento impugnato, che non è stato preceduto da avviso di procedimento (omesso – come si legge nelle premesse - "*per particolari esigenze di celerità*").

Di qui il ricorso all'esame, notificato il 18 febbraio 2020 e depositato il 11 marzo 2020, con cui il ricorrente denuncia che il provvedimento di revoca è illegittimo in quanto: 1) privo di presupposti; al riguardo viene fatto presente che la norma applicata consente la revoca nel caso di "*violazione grave e ripetuta delle regole delle strutture ... compreso il danneggiamento doloso o colposo di beni ... ovvero comportamenti gravemente violenti*" e che nella fattispecie nessuna di queste ipotesi si è verificata dato che il ricorrente, seppure sottoposto a procedimento penale per -OMISSIS-, non ha compiuto alcuna violazione del regolamento della struttura di accoglienza né alcun atto di violenza all'interno di essa poichè il reato di cui è accusato (e il relativo procedimento si trova

ancora allo stadio delle indagini preliminari per cui egli nemmeno ha assunto ancora la qualità di imputato) sarebbe stato comunque commesso fuori dalla struttura; la mera denuncia per un reato del resto non integra alcuna delle ipotesi di revoca dell'articolo 23 né in particolare quella della lettera e); 2) privo di sufficiente motivazione; 3) illegittimamente non è stato preceduto da avviso di procedimento dato che le esigenze di celerità che ne hanno giustificato la omissione non solo non state indicate ma all'evidenza sono insussistenti.

L'amministrazione si è costituita con memoria di stile e ha depositato una relazione in cui la Prefettura di Caserta difende la legittimità del proprio operato sostenendo – da un lato – che nell'applicazione dell'articolo 23 d.lg. n. 142 il comportamento del migrante andrebbe valutato *“lato sensu”* e dall'altro che esso costituirebbe una grave violazione delle regole del centro di accoglienza come si evincerebbe dalla circostanza che in occasione della perquisizione sono stati sequestrati 5 telefoni cellulari e che secondo la competente procura *“sussisteva il fondato sospetto che gli stessi fossero lo strumento per porre in essere -OMISSIS- nei confronti di terzi”*.

Con ordinanza n.-OMISSIS-del 8 aprile 2020 la sezione ha accolto l'istanza di tutela cautelare e fissato la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 23 settembre 2020.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio infatti ritiene fondate le censure proposte.

Anzitutto risulta illegittima l'omissione dell'avviso di procedimento dato che il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza sicuramente è provvedimento che, per la natura dei suoi effetti, presuppone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'interessato; è vero che l'articolo 7 della legge n. 241 consente l'omissione dell'avviso allorchè ricorrano ragioni di celerità ma queste ragioni, per poter giustificare legittimamente la mancanza di contraddittorio, non possono essere solo affermate quasi come una

clausola di stile – come avvenuto nella fattispecie - ma devono essere puntualmente e concretamente esposte e documentate.

Sussiste anche la violazione dell'articolo 23 d.lg. n. 142 e il difetto di presupposti e di motivazione.

La norma che è stata applicata dalla Prefettura permette infatti la revoca in caso di “*violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti?*”.

Nella fattispecie né il provvedimento impugnato né la relazione trasmessa dall'amministrazione indicano quale sia il comportamento del ricorrente suscettibile nella previsione della lettera e) dell'articolo 23 che giustifichi la revoca disposta nei suoi confronti.

Per quanto possa essere grave la (mera) ipotesi di reato nei confronti del ricorrente, la denuncia e anche la sottoposizione a un procedimento penale non integrano la previsione citata; né integra la previsione citata la circostanza, per quanto inquietante, che il ricorrente sia stato trovato in sede di perquisizione in possesso di 5 telefoni cellulari; va però aggiunto che la circostanza che gli -OMISSIS- che il ricorrente avrebbe commesso sarebbero stati posti in essere usando i telefoni sequestrati pare confermare che egli non si sia reso protagonista di atti di violenza all'interno della struttura (nel senso che la presunta vittima proprio per il fatto che è stata raggiunta per telefono probabilmente non è un ospite del centro e comunque non risulta che l'accusa si riferisca a -OMISSIS- commessi a danno di ospiti della struttura, nel qual caso potrebbe ipotizzarsi l'integrazione della fattispecie dell'articolo 23).

Va poi aggiunto che la relazione dell'amministrazione incorre in errore allorché afferma che il comportamento del migrante va valutato *lato sensu* e non soltanto avendo riferimento alle sue azioni all'interno del centro, dato che l'articolo 23, lett. e) fa invece riferimento proprio a comportamenti tenuti nelle strutture (la sua *ratio* essendo quella di permettere l'allontanamento di

quegli ospiti che non adeguandosi alle regole dei centri o ponendo in essere comportamenti violenti impediscano la pacifica convivenza); oltretutto appare anche contraddittorio e sintomo alla fine di perplessità nell'azione dell'amministrazione la circostanza che, da un lato, si affermi che il comportamento del migrante va valutato non solo all'interno della struttura e dall'altro che gli esiti della perquisizione dimostrino che il ricorrente si è reso responsabile di un comportamento *“gravemente contrario al regolamento della struttura di accoglienza”*; la prima affermazione pare infatti suggerire che la revoca poggi su comportamenti antiggiuridici o antisociali del ricorrente tenuti al di fuori della struttura mentre la seconda pare suggerire l'opposto anche se poi l'amministrazione non è stata in grado di indicare quale fosse la norma del regolamento che in concreto è stata violata.

In definitiva il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020

con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Davide Soricelli**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.